

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
- VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 come modificato decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;
- VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 2001 del Ministero del Lavoro attuativo dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 442/2000 ;
- VISTA la legge 14 febbraio 2003, n. 30;
- VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art.37 della L.R. 5 novembre 2004 n.15;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed in particolare gli artt. 1 e 4 con i quali l'Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'emigrazione, con decorrenza 1° gennaio 2010, assume la denominazione di Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
- VISTO l'art.1 comma 5 della legge regionale 27 ottobre 2009, n. 10 recante "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro";
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, gli adempimenti applicativi del decreto legislativo 10 settembre 2003 nonché del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono definiti dall'Assessore del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione, le cui funzioni, in virtù della legge regionale 16

dicembre 2009 n. 19, competono, a far data dal 1 gennaio 2010, all'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

RITENUTO ai sensi delle disposizioni sopra riportate e in attuazione dell'art. 1 comma 5 della legge regionale 27 ottobre 2009 n. 10, che occorre disciplinare nel territorio della Regione Siciliana procedure uniformi in materia di accertamento e verifica dello stato di disoccupazione.

SENTITA la Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 15 Aprile 2010, al fine di acquisire il parere richiesto dall'articolo 1, comma 5, della precitata legge

DECRETA

Art. 1

Accertamento dello stato di disoccupazione

L'accertamento dello stato di disoccupazione o di inoccupazione, si comprova con la presentazione dell'interessato presso il Centro per l'Impiego e la contestuale dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa.

Con la dichiarazione di immediata disponibilità vengono concordate, attraverso la sottoscrizione di un patto di servizio, integrato da un piano di azione individuale, le misure per una ricerca attiva del lavoro e per il miglioramento della professionalità, che preveda:

- a) l'indicazione delle prestazioni offerte e dei servizi resi dal Centro per l'Impiego, le prestazioni offerte dagli Sportelli Multifunzionali nonché dagli enti di formazione professionale accreditati;
- b) i colloqui obbligatori e le informazioni circa le condizioni che comportano la perdita dello stato di disoccupazione;
- c) l'obbligo per la persona interessata di adempiere a tutte le misure concordate e di svolgere una ricerca attiva del lavoro.

Art. 2

Verifica dello stato di disoccupazione

1) Il soggetto disoccupato dimostra l'immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro o la sua ricerca attiva mediante:

- a) l'accettazione di una congrua offerta di lavoro;
- b) l'accettazione di una misura concordata di inserimento lavorativo;
- c) la frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale;
- d) ulteriori iniziative personali finalizzate alla ricerca di lavoro.

2) I Centri per l'impiego verificano periodicamente l'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione, nei casi contemplati dall'art.5 del D.Lgs. 297/02, secondo i seguenti criteri:




- a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
 - b) attraverso l'impegno da parte del soggetto interessato allo svolgimento di un lavoro e alla sua ricerca attiva in modo conforme al patto di servizio ed al piano di azione individuale;
 - c) in relazione al rispetto delle misure concordate con il patto di servizio.
- 3) L'esito della verifica rappresenta il presupposto per la conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione contemplati dall'art. 5 del D.Lgs. 19 dicembre 2002 n. 297.
- 4) Il soggetto privo di lavoro che versi in stato di disoccupazione per mantenere la propria condizione previa convocazione, deve presentarsi presso i competenti Servizi, per un successivo colloquio di orientamento volto alla verifica delle azioni positive di ricerca attiva di occasioni di lavoro messe in atto nonché per un'ulteriore rilevazione della domanda e analisi del fabbisogno personale e la eventuale ridefinizione di un percorso di inserimento lavorativo o di riqualificazione;
- 5) I controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art.1 comma 4 della Legge regionale 27 ottobre 2009 n.10, dai soggetti di cui all'art.2 del presente decreto, vengono effettuati avendo riguardo alle risultanze delle verifiche di cui al precedente comma 2 lett.a) nonché sulla scorta di idonea documentazione prodotta dall'interessato, rilasciata da enti pubblici, organismi privati autorizzati o accreditati.

Art 3

Perdita dello stato di disoccupazione

- 1) Il lavoratore perde lo stato di disoccupazione per non essersi presentato senza giustificato motivo ad un colloquio di orientamento e per avere rifiutato, senza giustificato motivo, una congrua offerta di lavoro; non può rendere nuova dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo di 3 mesi decorrenti dalla data della perdita dello status medesimo.
- 2) Costituiscono giustificato motivo: malattia, infortunio, servizio di leva, richiamo alle armi, servizio civile, congedo di maternità, paternità o congedo parentale, limitazione legale della mobilità personale, nonché ogni comprovato impedimento oggettivo, cioè ogni fatto o circostanza che oggettivamente, e quindi senza possibilità di alcuna valutazione della situazione particolare dell'interessato, ne impedisca la presentazione al Centro per l'Impiego. Costituisce, altresì, giustificato motivo lo svolgimento di attività lavorativa che consenta la conservazione o la sospensione dello stato di disoccupazione.
- 3) Le ipotesi di giustificato motivo devono essere comunicate e documentate entro i 10 giorni successivi alla data stabilita per l'effettuazione del colloquio o alla data di comunicazione della congrua offerta di lavoro. In mancanza, l'interessato perde lo stato di disoccupazione.
- 4) Un'offerta di lavoro è congrua in coerenza con il patto di servizio ed il piano individuale d'azione, nei seguenti casi:
 - a) quando corrisponde alla qualifica professionale della persona disoccupata;



- b) quando corrisponde al trattamento economico e normativo previsto dal relativo contratto collettivo di settore sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- c) quando la sede di lavoro sia raggiungibile dal comune di residenza della persona interessata in meno di 60 minuti utilizzando i mezzi pubblici. Nel caso in cui la persona sia disponibile solo per rapporti di lavoro part-time ai sensi dell'articolo 8 o versi nelle condizioni di vita previste dal comma 2, la congrua distanza dal luogo di lavoro può essere ridotta in base alle circostanze.

Per valutare la congruità dell'offerta di lavoro vanno considerate le condizioni di vita della singola persona, come:

- a) donne in reinserimento lavorativo con a carico figli minori di anni tre ;
- b) persone che hanno cessato il rapporto di lavoro per motivi legati alla nascita o all'adozione di un figlio;
- c) persone di età superiore a 50 anni che non percepiscono assistenza sociale o previdenziale;
- d) persone con i presupposti per il collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5) Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per i lavoratori socialmente utili e per i lavoratori disabili si applicano, rispettivamente, l'art. 9, comma 1, lett. b) e comma 2 della Legge 23 luglio 1991 n.223, l'art. 4 del D.Lgs. 21 aprile 2000 n.181, l'art. 10, comma 6, della Legge 12 marzo 1999 n. 68.

6) Nei casi di perdita dello stato di disoccupazione il Centro per l'impiego dispone la cancellazione del soggetto privo di occupazione dall'elenco anagrafico dei disoccupati dandone comunicazione all'interessato.

7) Avverso il provvedimento del Centro per l'Impiego che dispone la perdita dello stato di disoccupazione è ammessa richiesta motivata di riesame alla Commissione provinciale per l'Impiego competente, entro 10 giorni dalla notifica.

Art. 4

Misure di politica attiva del lavoro

L'Agenzia Regionale per l'Impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative, nell'ambito dei servizi di informazione, orientamento e formazione per facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, promuove strategie preventive volte ad alleviare la disoccupazione giovanile e prevenire la disoccupazione di lunga durata mediante la predisposizione, annuale, di progetti che favoriscano l'accrescimento delle competenze professionali tendenti all'inserimento e/o al reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro.

Art. 5

Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia alle norme statali e regionali vigenti.

Art. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e al sito ufficiale dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro www.regione.sicilia.it/lavoro per la pubblicazione e notifica anche per le finalità di cui all'art.9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Palermo, 15 APR. 2010

L'ASSESSORE
On.le Nicola Leanza

